

Prot. n. 362/2018



LICEO ARTISTICO E MUSICALE STATALE FORLÌ



CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Tra

il Liceo Artistico e Musicale Statale di Forlì con sede in Viale Salinatore, 17 (sede succursale per Dipartimento Musicale presso Palazzo Sangiorgi in Corso Garibaldi, 98), C.F. 80009450406 di seguito indicato "Soggetto promotore" o "Istituzione scolastica", rappresentato dal Dirigente Scolastico Prof. Fabio Gramellini, nato a Forlì (FC) il 06.11.1966,

e

IDEEFOTOGIO

in persona del legale rappresentante con sede legale in Via CORIO MARTELLI 61/A N. CITTA' FAENZA  
CF. S.P.S. G.N.N. 644310968/N indicato "Soggetto ospitante", rappresentato da  
ESPOSITO GIOVANNI

Premesso che

1. ai sensi della legge 13 luglio 2015 n. 107, art.1, commi 33-43, i percorsi di Alternanza Scuola Lavoro – di seguito ASL - sono organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
2. il Soggetto ospitante è in possesso di spazi adeguati, di attrezzature idonee e di adeguate competenze professionali per consentire l'esercizio dell'ASL, in regola con le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, e può garantire la presenza di un proprio tutor, dotato di competenze professionali e capace di affiancamento formativo;
3. l'attività organizzata dal Soggetto ospitante rappresenta una valida opportunità per gli studenti del Soggetto promotore, in coerenza con il percorso di studio liceale artistico e/o musicale;

Si conviene quanto segue:

Art. 1

Il Soggetto ospitante si impegna ad accogliere a titolo gratuito presso le proprie strutture studenti proposti dal Soggetto promotore, ai fini dello svolgimento di un percorso di ASL non retribuito;

Art.2

L'accoglimento degli studenti in ASL non costituisce rapporto di lavoro e non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, gli studenti in ASL sono però equiparati ai lavoratori, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.

L'attività di ASL è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno designato dall'Istituzione scolastica e da un incaricato del Soggetto ospitante, denominato tutor esterno.

Per ciascun allievo in ASL, è predisposto un percorso formativo che fa parte integrante della presente Convenzione.

Art. 3

Il tutor interno svolge le seguenti funzioni:

- a) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato;
- b) assiste lo studente nei percorsi di Alternanza e ne verifica e valuta, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento ed informa, inoltre, gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Consiglio di Classe, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico);



- c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'ASL rapportandosi con il tutor esterno.  
Il tutor esterno svolge le seguenti funzioni:
- a) collabora con il tutor interno alla organizzazione e alla valutazione dell'esperienza di alternanza;
  - b) favorisce l'inserimento degli studenti nel contesto operativo, li affianca e garantisce loro l'informazione/formazione sui rischi specifici della struttura ospitante e sul rispetto delle procedure interne;
  - c) fornisce all'istituzione scolastica gli elementi per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.

**Art. 4**

Durante lo svolgimento dell'ASL gli studenti sono tenuti a:

- a) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
- b) mantenere la riservatezza di tutti i dati, le informazioni e le conoscenze in merito ai processi produttivi e prodotti acquisiti durante il percorso all'interno del contesto lavorativo;
- c) seguire le indicazioni dei due tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre esigenze.

**Art. 5**

Il **Soggetto promotore** assicura i beneficiari del percorso in Alternanza Scuola Lavoro contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL in conto dello Stato, nonché per la responsabilità civile presso la propria Compagnia Assicurativa ASSICURAZIONE BENACQUISTA - n. Polizza 16704/24806Q.

Il **Soggetto ospitante** si impegna a garantire ai beneficiari del percorso l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di Alternanza nonché il rispetto delle norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro, ad informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada ai beneficiari, e ad individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia.

**Art. 6**

La presente Convenzione decorre dalla data sotto indicata e ha durata triennale, salvo disdetta scritta di una delle parti da comunicarsi prima dell'inizio dell'anno scolastico cui si riferirà.

È in ogni caso riconosciuta facoltà al **Soggetto ospitante** e al **Soggetto promotore** di risolvere la presente Convenzione con effetto immediato in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.

Forlì, lì

(firma per il **Soggetto promotore**)

*Il Dirigente Scolastico Prof. Fabio Gramellini*

Documento firmato digitalmente ai sensi del

Cedice Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

(firma per il **Soggetto ospitante**)

**IDEEFOTOGIO** di Esposito Giovanni  
C.so Matteotti 61/A - 48018 Faenza (RA)  
Cell. 331.1834863

E-mail: gionnyclick46@hotmail.com  
Cod. Fisc. SPS GNN 64M31 D969N  
P.IVA 02545920395 - REA RA-211403



Istituto Tecnico Statale Economico e Tecnologico "ORIANI"

Via Manzoni, 6 - 48018 Faenza (RA)

Tel: 0546/21290

Fax: 0546/680261

Sito web: [www.oriani.gov.it](http://www.oriani.gov.it)

e-mail: [ratd01000g@istruzione.it](mailto:ratd01000g@istruzione.it)

PEC: [ratd01000g@pec.istruzione.it](mailto:ratd01000g@pec.istruzione.it)

Cod. mecc. RATD01000G

C.U. UF6DGS

Cod.fisc. 81003830395



## CONVENZIONE PER L'ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO TRA ISTITUZIONE SCOLASTICA E SOGGETTO OSPITANTE

ISTITUTO TECNICO STATALE - "A. ORIANI" - FAENZA  
Prot. 0006969 del 14/06/2019  
05-04 (Uscita)

tra

Istituto Tecnico Statale Economico e Tecnologico "A. ORIANI" con sede in FAENZA via MANZONI 6, codice fiscale 81003830395 d'ora in poi denominato "istituzione scolastica", rappresentato dal Sig. GRAMELLINI FABIO nato a FORLÌ il 05/11/1966, codice fiscale GRMFBA66S06D704C

e

**IDEAFOTOGIO DI ESPOSITO GIOVANNI**

con sede legale in FAENZA

via: MATTEOTTI 61/A

Codice Fiscale/partita Iva: 02545920395

d'ora in poi denominato "soggetto ospitante",

rappresentato dal sig: ESPOSITO GIOVANNI

nato a

GENOVA

il :

31/08/1964

Codice Fiscale Rappresentante: SP5GNN64M31D969N

Premesso che

- ai sensi dell'art. 1 D. Lgs. 77/05, l'alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro; - ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, ridenominati dall'art. 1, co. 784, della l.30 dicembre 2018, n. 145 in percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento; i percorsi di alternanza scuola lavoro, sono organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione; - l'alternanza scuola-lavoro è soggetta all'applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n.81 e successive modifiche; si conviene quanto segue:

Art. 1.

Il "soggetto ospitante", si impegna ad accogliere a titolo gratuito presso le sue strutture studenti in alternanza scuola lavoro. Il numero di soggetti, su proposta dell'Istituto Tecnico Statale Economico e Tecnologico "A. ORIANI" (in seguito: "istituzione scolastica"), sarà concordato tra le parti e specificato nei percorsi formativi che integreranno, di volta in volta, la presente convenzione.

Art. 2. 1. L'accoglimento dello/degli studente/i per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.

2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente in alternanza scuola lavoro è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.

3. L'attività di formazione ed orientamento del percorso in alternanza scuola lavoro è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica, e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor formativo esterno;

4. Per ciascun allievo beneficiario del percorso in alternanza inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo personalizzato, che fa parte integrante della presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi.

5. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell'istituzione scolastica.

6. L'accoglimento dello/degli studente/i minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

Art. 3.

1. Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni:

a. elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);

b. assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;

c. gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di alternanza scuola lavoro, rapportandosi con il tutor esterno;

d. monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;

e. valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;

f. promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte dello studente coinvolto;

g. informa gli organi scolastici preposti ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;

h. assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

2. Il tutor formativo esterno svolge le seguenti funzioni:

a. collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di alternanza;

b. favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;

c. garantisce l'informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;

d. pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;

e).coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza;f) fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.

3. Le due figure del tutor condividono i seguenti compiti:

predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare con

a.tutor formativo esterno al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;

b.controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo personalizzato;

c.ricordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;

d.elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;

e.verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.

Art. 4.

1. Durante lo svolgimento del percorso in alternanza scuola lavoro il/i beneficiario/i del percorso è tenuto/sono tenuti a:

a.svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato;

b.rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;

c.mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;

d.seguire le indicazioni del tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;

e.rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 20.

Art.5

1) L'istituzione scolastica assicura il/i beneficiario/i del percorso in alternanza scuola lavoro contro gli infortuni sul lavoro presso FINAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il soggetto ospitante si impegna a segnalare, entro 24 ore, l'evento alla scuola che, a sua volta, provvede alla comunicazione agli Istituti assicurativi entro i termini previsti dalla normativa vigente.

2. L'istituzione scolastica si impegna a comunicare alla struttura ospitante eventuali assenze dello studente (intera giornata o parti della stessa). Qualora lo studente non si presentasse negli orari stabiliti alla struttura ospitante senza giustificato motivo, l'assenza, anche temporanea, sarà comunicata dalla struttura ospitante nelle forme concordate con la scuola.

3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 il soggetto promotore si impegna a:

a) tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di alternanza;

b) informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro (anche sui cantieri temporanei edili per gli studenti del corso tecnologico CAT), con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008;

c) designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP-ASPP).

Art. 6.

1. Il soggetto ospitante si impegna a:

a) garantire al beneficiario/ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività

di alternanza, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;

b) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;

c) consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il beneficiario/i beneficiari del percorso e il tutor della struttura ospitante per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;

d) informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente occada al beneficiario/ai beneficiari;

e) individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).

Art. 7.

1. La presente convenzione decorre dalla data **08/06/2019** e dura fino all'espletamento dell'esperienza definita da ciascun percorso formativo personalizzato presso il soggetto ospitante.

2. È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.

[Istituto Tecnico Statale Economico e Tecnologico "A. ORIANI"]

Prof. Fabio Gramellini

Firmato digitalmente ai sensi del

Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esse connesse

IDEAFOTOGIO DI ESPOSITO GIOVANNI

Firma rappresentante legale

ESPOSITO GIOVANNI

